

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1979, N. 4

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
in materia di ordinamento dei Comuni e del personale
da essi dipendente¹**

**TITOLO I
Ordinamento dei Comuni**

Art. 1
*(omissis)*²

Art. 2
*(omissis)*³

Art. 3
*(omissis)*⁴

¹ In B.U. 11 settembre 1979, n. 45.

² Inserisce un nuovo articolo dopo l'art. 9 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 7 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

³ Sostituisce il secondo comma dell'art. 44-*bis* della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, istituito con l'art. 33 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6 e integrato con l'art. 6 della l.r. 2 settembre 1978, n. 16.

⁴ Sostituisce l'art. 47 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 36 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

Art. 4

*(omissis)*⁵

Art. 5

*(omissis)*⁶

*(omissis)*⁷

Art. 6⁸

Art. 7⁹

TITOLO II

Ordinamento del personale dipendente dai Comuni

Art. 8¹⁰

⁵ Sostituisce l'art. 8 della l.r. 2 settembre 1978, n. 16.

⁶ Modifica il primo comma dell'art. 63 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 integrato dall'art. 45 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

⁷ Modifica il secondo comma dell'art. 63 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 integrato dall'art. 45 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

⁸ L'articolo ha modificato l'art. 67 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 ed è stato poi abrogato dal comma 9 lettera j) dell'art.19 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁹ Articolo soppresso dall'art. 23, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

¹⁰ Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

Norme transitorie e finali

Art. 9¹¹

Art. 10

1. Le disposizioni contenute nell'art. 7 della presente legge si applicano anche nei confronti degli amministratori e dei dipendenti degli enti sanitari, ospedalieri e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 11

1. La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico la presente legge con le leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29, 5 novembre 1968, n. 34, 31 marzo 1971, n. 6 e 2 settembre 1978, n. 16.

¹¹ Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 5 marzo 1993, n. 4.
